



CONTRIBUZIONE INPS PER FERIE NON GODUTE

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall'art.36 della Costituzione e confermato dall'art. 10 del D.Lgs. 66/2003.

È nullo ogni di verso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).

Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.

In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie

IN SINTESI:

MOMENTO IMPOSITIVO	In presenza di: - previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie <i>oppure</i> - pattuizioni individuali	La scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il termine indicato nella norma di riferimento
	L'obbligo contributivo per ferie non godute è fissato entro il 18° mese dal termine dell'anno solare di maturazione (01.01/31.12).	In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali
Fino al 30.06.2018 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute nel 2016		
MODALITA' DI VERSAMENTO	L'obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di competenza, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore. L'azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie L'azienda dovrà recuperare la contribuzione già versata alla scadenza del 18° mese anticipata per conto del lavoratore	
MODALITA' DI RECUPERO	Ferie arretrate fruites successivamente al mese di versamento dei contributi	Recupero contributivo tramite UniEmens
R.O.L. ED EX FESTIVITA'	Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/ex festività in uno specifico arco temporale, generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l'obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo	
MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE	• Le ferie maturate e non godute possono essere "monetizzate", ovvero sostituite con apposita indennità, solamente nei seguenti casi: - ferie maturate e non godute sino al 29.04.2003; - ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessa entro l'anno di riferimento; - settimane o giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al "periodo minimo" legale di 4 settimane.	